



AREA ECONOMICO FINANZIARIA AFFARI GENERALI

ORDINANZA N. 50 DEL 29/10/2020

OGGETTO:	MACELLAZIONE SUINI PER USO DOMESTICO PRIVATO
-----------------	--

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni approvato con R.D. 20/12/1928, n° 3298;
VISTI i Regolamenti CE n. 178/02, 852/04, 853/04 e 1099/09;
VISTO il Regolamento UE 1375/2015;
VISTO il Decreto legislativo n.200/10;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3888 del 31/12/2001 e s.m.e.i.;
VISTA a Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e s.m.e.i.;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2560 del 16/09/2008;
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 004460 del 28/11/14;
VISTE le vigenti norme recanti misure per il contenimento del contagio del virus COVID-19;
VISTA la proposta del Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Az. ULSS 6 Euganea;
RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione delle carni e le verifiche sul rispetto del benessere degli animali;
RITENUTO necessario, ai fini del contenimento del contagio da virus COVID-19, determinare puntuali norme in occasione della macellazione e successiva lavorazione delle carni destinate al consumo domestico privato;

ORDINA

1. La macellazione dei suini, **per l'esclusivo consumo domestico privato**, di uno o al massimo due capi, è consentita dal 2 novembre 2020 al 28 febbraio 2021;
2. La macellazione di cui al punto 1) è **consentita esclusivamente al produttore primario che ha allevato gli animali**. Il produttore primario che intenda macellare altri suini oltre ai due consentiti o che intenda farlo in un periodo diverso da quello indicato al punto 1), dovrà macellare gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 853/04.
3. Gli interessati, almeno 3 giorni prima della macellazione, devono presentare domanda a questo Comune, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento mediante bonifico bancario a favore dell'Az. ULSS 6 Euganea: IBAN IT 41 R 03069 12117 100000 046385- causale "suini _codice di prenotazione Ulss" come segue:
 - macellazione di un suino € 35,00
 - macellazione di due suini (nella stessa giornata)..... € 43,00;
4. E' vietata la macellazione nel pomeriggio del sabato, nei giorni festivi e nelle ore notturne.
5. E' vietata la macellazione dei suini per conto di terzi, **è vietata altresì qualsiasi forma di commercializzazione delle carni o dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione**,
6. Il proprietario o una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario, dovrà procedere alla macellazione dei suini assicurando:
 - che agli animali siano risparmiati dolori, ansia e sofferenze evitabili,



COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA



- che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento con pistola a proiettile captivo;
- 7. La lavorazione delle carni potrà iniziare soltanto una volta effettuata la visita sanitaria post-mortem da parte del Veterinario Ufficiale che rilascerà apposita attestazione dell'esito della stessa. **Al Veterinario Ufficiale dovrà essere esibita l'apposita documentazione (Mod. 4 all. al DPR n.320/54) circa la provenienza degli animali.**
- 8. Per la macellazione dei suini e la successiva lavorazione delle carni si dovrà evitare la partecipazione di persone non appartenenti al nucleo familiare (amici, parenti, vicini di casa, ecc) o comunque ridurla allo stretto necessario.
- 9. Non devono partecipare alle operazioni persone con sintomi (tosse, temperatura oltre i 37,5°C) o che hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi negli ultimi 14 giorni.
- 10. I locali di lavorazione devono essere per quanto possibile ampi e frequentemente aerati.
- 11. Le lavorazioni devono svolgersi per quanto possibile con una distanza interpersonale di almeno un metro, in ogni caso devono essere costantemente utilizzati dispositivi di protezione per le vie respiratorie (mascherine).
- 12. La visita sanitaria delle carni e dei visceri ed il campionamento per la ricerca della trichina dovrà avvenire in presenza del solo richiedente o del norcino opportunamente distanziati e muniti di mascherina, preferibilmente all'aperto, ma comunque al riparo degli agenti atmosferici.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione attraverso i siti internet istituzionali.

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE

IL SINDACO
Cesare Mason / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale